



ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 2 - GALATONE - SECLÌ

VIA TUNISI, 31 – C.A.P. 73044 – GALATONE (LE)

Cod.Fisc.: 91025800755 - Cod. Mecc. : LEIC895005

Tel./fax 0833/865187 - Email: LEIC895005@istruzione.it - LEIC895005@pec.istruzione.it - www.icgalatonepolo2.edu.it



Circ. n. 12

Galatone, 11 settembre 2021

Ai sig. genitori degli alunni
A tutti gli interessati all'accesso ai locali scolastici
Istituto Comprensivo Polo 2
Galatone-Seclì

Oggetto: Decreto-Legge n. 122/2021 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale” – **obbligo di green pass per l'accesso ai locali scolastici**

Ad integrazione di quanto richiamato nella circ. n. 195 del 24 agosto 2021, si segnala che, nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.217 del 10 settembre 2021, è stato pubblicato il Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”, che entra in vigore in data odierna.

L'art.1 di tale decreto-legge introduce modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87; in particolare, con il comma 2 dell'art. 9-ter.1, “Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo”, si stabilisce che, “fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, **chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche (...) deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 (...).**”

Tale disposizione non si applica:

- ai bambini, agli alunni e agli studenti;
- ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 del Ministero della salute (comma 3).

Il comma 4 del medesimo articolo precisa, inoltre, che i dirigenti scolastici sono tenuti a verificare il rispetto di tali prescrizioni e che, **nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle stesse debba essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.** La violazione di queste disposizioni “è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.” (comma 5).

il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Caputi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993

L'originale del documento è archiviato presso l'Ente emittente